

Allegato 5



MARIGLIANO
COMUNE DI MARIGLIANO

Alla Regione Campania
Ufficio Valutazioni Ambientali
Al RUP dott.ssa Nevia Carotenuto
Nevia.carotenuto@regione.campania.it

e.p.c

Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore all'Ambiente

Oggetto : CUP 9677 – istanza per il provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al “Progetto di variante sostanziale ad un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti – proponente Perna Ecologia SPA – comunicazione avvio seconda consultazione pubblica e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 27 bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell’art. comma della L. 241/90. – **PARERE COMUNE DI MARIGLIANO** reso in modo congiunto dai Settori Urbanistica e Ambiente.

Il lotto oggetto della Conferenza dei Servizi di proprietà della ditta “PERNA ECOLOGIA s.p.a.” individuato catastalmente al foglio n.15 p.lla 661.

Le aree oggetto di intervento ricadono nel PUC di Marigliano in una zona denominata “**Sedi di attività produttive e turistico-ricettive esistenti**” normato dall’art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Tale articolo delle norme di attuazione è teso a disciplinare le attività esistenti come nel caso della soc. Perna Ecologia. *(rif. Comma 1 art.53 NTC - Comprendono i manufatti esistenti e le relative aree di pertinenza totalmente o prevalentemente utilizzati per attività commerciali, attività artigianali, attività alberghiere, attività ristorative, altre attività economiche e produttive, con eventuale presenza di quote residenziali. L'individuazione dei manufatti e delle destinazioni d'uso in atto è operata sulla base della situazione di fatto esistente, con salvezza degli esiti delle procedure di verifica della legittimità dei manufatti e delle destinazioni d'uso e degli esiti delle eventuali procedure di condono o di sanatoria edilizia presentate).*

Nel caso di specie la società Perna Spa chiede una modifica sostanziale dell'impianto esistente sia per tipologie merceologiche che per quantitativi di materiale trattato. Tali modifiche sono normate dal comma 2 delle predette NTC (*rif. Comma 2 art. 53 NTC - Salvo quanto stabilito dal comma 1, le attività produttive presenti in contesti residenziali e sottoposte dalla normativa vigente a condizioni di compatibilità urbana sotto il profilo diretto o indiretto del rumore, degli inquinamenti e del traffico, la sussistenza di tali condizioni è verificata dagli organi di controllo preposti. In caso di esito negativo della verifica è obbligatoria la presentazione entro sei mesi di un*

progetto di adeguamento ambientale (sotto il profilo acustico, degli inquinamenti, del traffico) secondo le prescrizioni comunali).

L'impianto è ubicato ad una distanza di circa 230 metri dagli insediamenti abitativi del Comune di Marigliano e nelle immediate vicinanze di un'attività agricolo- ricettiva (agriturismo). Pertanto ai sensi del comma 2 dell'art. 53 delle NTC – la compatibilità ambientale deve essere espressa e vincolante da parte degli organi preposti al controllo.

Inoltre, dal combinato disposto dei citati commi 1 e 2 e del comma 8 dell'art. 53 delle NTC, che disciplina la delocalizzazione di attività esistenti, come nel caso della soc. Perna Ecologia Spa, (rif. *Comma 8 dell'art. 53 delle NTC - per la quale si ammettono, con la esclusione di attività produttive insalubri e nocive di I e II classe, ai sensi del D.M. 05-09-94, le seguenti destinazioni di uso compatibili: - attività artigianali con esclusione – previo parere della competente ASL – delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori*), si evince che nelle aree attualmente interessate da attività esistenti, non è possibile procedere con la realizzazione di attività produttive e insalubri e nocive di I e II classe ai sensi del D.M: 05.09.94.

Allo stato, ai sensi della Legge Regionale n. 16/04 il Comune di Marigliano è dotato di un Piano Urbanistico Comunale, approvato relativamente nella sola componente strutturale, non essendo stata ancora approvata la componente operativa, così come stabilito delle Delibere di Giunta Comunale n. 91 e 94 del 2022.

Dall'adozione dello stesso sono scattate le norme di salvaguardia previste all'articolo 10 della Lr n.16/2004, e pertanto il Rilascio di Permessi a costruire sono subordinati all'approvazione della componente operativa non ancora approvata dal Consiglio Comunale.

Infine si rappresenta altresì che, ai sensi delle Delibere di Consiglio Comunale n. 22/2016 e n.36/2017 nel caso fosse stato ubicato nell'area PIP sono esclusi “i progetti di opere di rilevante impatto ambiente assoggettati a VIA” intendendosi per essi tutte le attività elencate nell'Allegato III, Parte seconda del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per le motivazione esposte lo scrivente Ente esprime PARERE SFAVOREVOLE.

Marigliano lì 11.03.2024

SETTORE VI
Ufficio Ambiente
Ing. Giuseppe Terracciano



SETTORE III
Ufficio Urbanistica
ing. Andrea Ciccarelli